SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 94**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI ED ESAMI

Ente ferrovie dello Stato:

Regione Toscana:

Regione Emilia-Romagna:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1986.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Parrina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Parrina» è riservata ai vini «rosso», «bianco» e «rosato», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Parrina» rosso e rosato deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese non meno dell'80%;

Canaiolo nero, Montepulciano e Colorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Il vino «Parrina» bianco deve essere ottenuto dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano Toscano (Procanico) non meno dell'80%;

Ansonica, Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla «Fornace Bartolini» sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia, la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria «La Polverosa» per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando sulla destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso del Magione. Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a giungere alla strada poderale che collega il «Priorato» con la «Torretta». Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca — prima verso sud e poi verso ovest — le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il Casale di Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino ad incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa, dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Parrina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Parrina» rosso e rosato non deve essere superiore a q.li 110 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino «Parrina» bianco non deve essere superiore a q.li 120 di uve per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino dei tipi bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Parrina» non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Parrina» rosso, rosato e bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°. In particolare, la vinificazione del rosato dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura soffice.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Parrina» rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino «Parrina» bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco, ma vellutato con retrogusto leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Parrina» rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

Il vino «Parrina» rosso che derivi da uve aventi una gradazione minima naturale di 12°, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, può portare in etichetta la qualificazione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve..

Il «Parrina» riserva deve avere nell'atto della immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

I contenitori in cui viene confezionato il «Parrina» riserva in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di sughero e capsula.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Parrina» bianco, rosso e rosato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Parrina» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile, tuttavia tale indicazione è obbligatoria per la designazione del «Parrina» riserva.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Parrina» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1986

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 133

87A3258

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembe 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di dieci anni, con godimento 1° aprile 1987, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° e il 7 aprile 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1988, è pari al 10,35 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1988 e l'ultima il 1° aprile 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° aprile 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 10 aprile 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di due giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1, del ripetuto decreto-legge n. 556, del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° APRILE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° APRILE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° APRILE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonchè di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamene.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 265

87A3475

DECRETO 14 aprile 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 19 maggio 1986, convertibili, relativamente alle cedole con godimento 19 maggio 1987 e scadenza 19 maggio 1988, sulla quota dei titoli non convertiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 215, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, recante un'emissione di CCT convertibili, della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale da corrispondere sulle cedole con godimento 19 maggio 1987 e scadenza 19 maggio 1988, relativamente alla quota dei succennati certificati di credito di cui non verrà chiesta la conversione in titoli a tasso fisso, ai sensi dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 19 maggio 1988 sui predetti certificati del Tesoro, dovrà essere pari al 9,65%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla quota dei certificati di credito del Tesoro sessennali, con godimento 19 maggio 1986, emessi per lire 3.000 miliardi, di cui non sarà richiesta la conversione in titoli a tasso fisso, è determinato nella misura del 9,65%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 maggio 1988.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3440

DECRETO 14 aprile 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali) e 1° maggio 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1987 e scadenza 1° maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1987 e scadenza 1° maggio 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile il 1° maggio 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,55% per i CCT decennali 1° maggio 1985;
al 9,80% per i CCT decennali 1° maggio 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985 e n. 622780 del 28 aprile 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1988, è determinato nella misura:

del 9,55% per i CCT decennali 1° maggio 1985, emessi per L. 8.000.000.000.000, cedola n. 3;
del 9,80% per i CCT decennali 1° maggio 1986, emessi per L. 5.000.000.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.254.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di L. 764.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;
di L. 490.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3441

DECRETO 14 aprile 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (quadriennali e settennali), 1° maggio 1984 (quadriennali e settennali), 1° novembre 1984 (settennali) e 18 novembre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1987 e scadenza nel mese di novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.500 miliardi;

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208930/66-AU-63 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.067 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1987 e scadenza nel mese di novembre 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di novembre 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al:

5,05% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;
5,55% per i CCT settennali 1° novembre 1983;
4,95% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;
5,30% per i CCT settennali 1° maggio 1984;
5,15% per i CCT settennali 1° novembre 1984;
4,75% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715021 e n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208930 e

n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984 e n. 320115 del 6 novembre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1987, è determinato nella misura del:

5,05% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

5,55% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

4,95% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 7;

5,30% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7;

5,15% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

4.75% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva di L. 1.287.432.500.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi di:

L. 75.750.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;

L. 277.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 99.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;

L. 424.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 360.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 50.682.500.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3442

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 marzo 1987.

Fusione di compagnie portuali viciniori.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 161 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 7, quinto comma, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46;

Vista la circolare n. 4141822 del 6 novembre 1978, concernente criteri per la mobilità temporanea e la mobilità definitiva della categoria di lavoratori operanti nei porti;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, le rappresentanze degli utenti portuali e degli enti portuali;

Valutata l'opportunità di assicurare al sistema portuale nazionale una maggiore produttività attraverso il contenimento di costi con la fusione di compagnie portuali con compagnie viciniori;

Ritenuto, altresì, ai fini di una maggiore economicità e produttività dei servizi, attuare la mobilità temporanea dei lavoratori tra porti viciniori per la loro funzionalità operativa assicurando tempestivamente esigenze particolari di traffico;

Decreta:

Art. 1.

Le autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale dei porti sottoindicati daranno corso al procedimento per la fusione delle compagnie portuali, ivi operanti, secondo lo schema appresso specificato, seguendo la procedura prevista dalla vigente normativa, che si perfezionerà nei termini e nei modi individuati sulla base di intese locali:

Genova: Compagnia unica lavoratori merci varie con Compagnia Carboni «Pietro Chiesa»;

Barletta con Trani con sede a Barletta;

Trapani con Marsala e Mazara del Vallo con sede a Trapani;

Gela con Licata con sede a Gela;

Catania con Riposto con sede a Catania;

Sant'Antioco con Porto Scuso con sede a Sant'Antioco.

Art. 2.

Il Consozio autonomo del Porto di Napoli predisporrà nell'arco di un quadriennio la fusione delle compagnie portuali dei porti rientranti nell'ambito consortile (Napoli - Baia - Pozzuoli - Torre Annunziata - Castellammare di Stabia).

Art. 3.

Le autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, al fine di soddisfare con una maggiore economicità e produttività le esigenze dei traffici, dovrano attuare la mobilità temporanea dei lavoratori portuali, secondo i criteri previsti dalla circolare n. 4141822 del 6 novembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro: DEGAN

87A3443

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 25 giugno 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nardò.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Nardò;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Nardò contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

62-67. Nardò, sei benefici mansionariali con sede in piazzetta Pio XI.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3281

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ascoli Satriano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Ascoli Satriano;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Ascoli Satriano contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

40. Candela, beneficio cappellania curata.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3282

DECRETO 6 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa parrocchiale, tutte della diocesi di Sessa Aurunca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantadue parrocchie costituite nella diocesi di Sessa Aurunca;

è stata dichiarata estinta una chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'art. 1 del decreto ministeriale in data 7 novembre 1986, richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia di cui al numero d'ordine 3 è la seguente:

3. Comune di Carinola, parrocchia di S. Maria in Foro Claudio, sita in 81030 S. Donato Ventaroli, via Chiesa.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3283

DECRETO 6 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di settantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alessandria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Alessandria;

sono state dichiarate estinte settantaquattro chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986, richiamato in premessa:

l'elenco di cui all'art. 3 è integrato come segue:

75. Comune di Alessandria, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, sita in 15047 frazione Spinetta Marengo, via Ardizzona n. 1;

l'inizio dell'art. 4 è così sostituito:

«Alle settantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito dal seguente:

«relativamente alle restanti sessantasette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3284

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Mediolanum vita, in Segrate Milanese, ad elevare il limite massimo dell'età all'ingresso in assicurazione senza visita medica per tutte le forme assicurative che prevedono prestazioni per il caso di morte, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1986 con il quale le imprese di assicurazione esercenti il ramo vita sono state autorizzate ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica in contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista per assicurandi che non abbiano superato il sessantesimo anno di età;

Vista la domanda in data 17 settembre 1986 della società per azioni Mediolanum assicurazioni, con sede in Segrate Milanese, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite massimo dell'età all'ingresso in assicurazione senza visita medica, per tutte le forme che prevedono prestazioni per il caso di morte;

Vista la lettera dell'ISVAP n. 710772 del 27 gennaio 1987 concernente l'istanza della Mediolanum vita S.p.a.,

Decreta:

La S.p.a. Mediolanum vita, con sede in Segrate Milanese, è autorizzata ad elevare da 55 a 60 anni il limite massimo dell'età all'ingresso in assicurazione senza visita medica, per tutte le forme che prevedono prestazioni per il caso di morte, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3211

DECRETO 20 febbraio 1987.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare rispettivamente in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a., per l'assicurazione di contratti collettivi stipulati con il Sindacato nazionale personale direttivo delle banche - Sidirbank, e con il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, ed in coassicurazione con la Toro assicurazioni S.p.a., per l'assunzione di contratti collettivi stipulati con il Fondo sociale gruppo ENI - settore energia, nonché autorizzazione ad assicurare senza visita medica e senza carenza i sottoscrittori di mutui concessi da istituti di credito presentati dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 18 e 24 novembre 1986 della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe

di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e delle tariffe di opzione, nonché l'autorizzazione ad assicurare senza visita medica e senza carenza i sottoscrittori di mutui concessi da istituti di credito;

Vista la nota in data 4 febbraio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni da utilizzare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con le Assicurazioni generali S.p.a., di contratti collettivi stipulati con il Sidirbank (Sindacato nazionale personale direttivo delle banche ordinarie, delle banche popolari e dei banchieri) e con il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa;

tariffe di opzione per la conversione, al termine del differimento della rendita garantita dalla sopracitata tariffa rispettivamente in un capitale liquidabile in contanti, in una rendita rivalutabile di minore importo certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, oppure in una rendita vitalizia rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente;

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con contrassicurazione, da autilizzare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la Toro assicurazione S.p.a., di contratti collettivi stipulati con il Fondo sociale gruppo ENI - settore energia;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa;

tariffe di opzione per la conversione, al termine del differimento della rendita garantita dalla sopracitata tariffa rispettivamente in un capitale liquidabile in contanti, in una rendita rivalutabile di minore importo certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, oppure in una rendita vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste parzialmente, o totalmente, reversibile a favore del sopravvivente.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol è autorizzata ad assicurare senza visita medica e senza carenza i sottoscrittori di mutui concessi da istituti di credito a condizione che:

il capitale massimo assicurabile dalle polizze emesse a garanzia del mutuo non superi l'importo di lire 35 milioni;

il capitale massimo assicurabile dalle polizze emesse a garanzia del mutuo concesso verso cessione di una quota dello stipendio, non superi l'importo di lire 35 milioni colcolato quale valore attuale della rendita mensile valutata al tasso annuo del 4%,

(in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 23 giugno 1986).

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2988

DECRETO 20 febbraio 1987.

Approvazione di due clausole di riattivazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 novembre 1986 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due clausole di riattivazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 9 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di riattivazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

clausola di riattivazione da applicare alla tariffa «Fondo INA» S/FC, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1985;

clausola di riattivazione da applicare alla tariffa «Fondo INA» 3/FP, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2987

DECRETO 16 marzo 1987.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, in Milano, a stipulare contratti senza visita medica e senza carenza per sottoscrittori di mutui o prestiti concessi da istituto di credito o istituti finanziari relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 13 ottobre 1986 e 29 gennaio 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di mutui o prestiti concessi da istituti di credito o istituti finanziari relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 12 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano, è autorizzata a stipulare contratti senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di mutui o prestiti concessi da istituti finanziari, relativamente alle seguenti forme assicurative, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza stessa:

A) Assicurazioni in forma temporanea per il caso di morte a:

premio annuo,
premio unico;
premio annuo, a capitale decrescente annualmente di 1/n;
premio unico, a capitale decrescente annualmente di 1/n;
premio annuo, di annualità posticipate certe;
premio unico, di annualità posticipate certe,

approvate con decreto ministeriale 2 luglio 1979.

B) Assicurazioni in forma temporanea per il caso di morte a:

premio unico, a capitale decrescente mensilmente di 1/12 n;
premio annuo su due teste;
premio unico su due teste,

approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980.

Il capitale massimo assicurabile delle polizze emesse a garanzia del mutuo non dovrà essere superiore a L. 25.000.000 e la stipula dei contratti potrà essere effettuata solo previa compilazione da parte dell'assicurando di un questionario sanitario.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della società svizzera Winterthur vita è tenuta a trasmettere annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, una apposita relazione inerente l'andamento tecnico del portafoglio relativo alle forme assicurative predette.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3212

DECRETO 16 marzo 1987.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di carenza per contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica, presentate dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 11 settembre, 12 dicembre 1986, nonché le integrazioni alle stesse in data 22 gennaio 1987, della società per azioni Meie vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e le condizioni speciali di carenza per contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica;

Vista la nota in data 12 febbraio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private è di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizia e le condizioni speciali di carenza per contratti assunti senza visita medica, presentate dalla società per azioni Meie vita, con sede in Milano:

condizioni speciali di carenza per contratti di assicurazione sulla vita assunti senza visita medica;

tariffa di assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi al verificarsi dell'invalidità totale e permanente;

condizioni speciali di polizza regolanti la predetta assicurazione complementare;

tariffa di assicurazione mista, a premio unico;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2989

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 aprile 1987.

Ulteriori modifiche all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 76/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32
DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Viste le proprie ordinanze n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 agosto 1984, n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1984, n. 16/219/ZA del 10 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1984, n. 18/219/ZA del 19 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984, n. 20/219/ZA del 2 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, n. 21/219/ZA dell'8 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984 e n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985 con le quali è stato costituito un comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza in data 2 dicembre 1984, numero 25/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 in data 14 dicembre 1984;

Considerato che il prefetto ing. Alessandro Giomi, capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e componente del suddetto comitato, si dimette dalla partecipazione al comitato stesso;

Ravvisata l'opportunità di integrare il comitato con un funzionario dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ing. Corrado Seller, primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, funzionario dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, a decorrere dalla data della presente ordinanza entra a far parte — quale componente — del comitato di cui in premessa, in sostituzione del prefetto ing. Alessandro Giomi che si dimette dalla partecipazione al predetto comitato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3307

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 945/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la nota 24 novembre 1986, n. 19476/20.1, nella quale la regione Emilia-Romagna segnala gravi situazioni di dissesto franoso, tra le quali quelle nei comuni di Vernasca in provincia di Piacenza, Tizzano in provincia di Parma, Collagna e Ligonchio in provincia di Reggio Emilia, Prignano sulla Secchia in provincia di Modena, San Benedetto Val di Sambro e Pianoro in provincia di Bologna, Mercato Saraceno e Torriana in provincia di Forlì;

Visti i verbali del 6 marzo 1987, 11 marzo 1987, 12 marzo 1987, 13 marzo 1987, 17 marzo 1987, 20 marzo 1987, stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le rispettive schede di rilevamento e relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche indica situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Vernasca: movimento franoso in località Castelletto;

comune di Tizzano: instabilità dei pendii sui quali insiste il capoluogo;

comune di Collagna: movimento franoso in località Acquabona;

comune di Ligonchio: movimenti franosi nell'abitato di Piolo;

comune di Prignano sulla Secchia: arretramento di una nicchia di distacco in località Castelvecchio;

comune di San Benedetto Val di Sambro: movimento franoso in località Castel dell'Alpi;

comune di Pianoro: instabilità di una parete rocciosa in località Livergnano;

comune di Mercato Saraceno: scalzamento al piede di una parete rocciosa ad opera del torrente Borello in località Linaro;

comune di Torriana: instabilità di una parete rocciosa incombente sull'abitato capoluogo;

Visti i progetti di massima di consolidamento, elaborati dalla regione Emilia-Romagna, che per i dissesti cennati indicano un fabbisogno finanziario di L. 500.000.000 per il comune di Vernasca, di L. 1.000.000.000 per il comune di Tizzano, di L. 3.540.000.000 per il comune di Collagna, di L. 2.750.000.000 per il comune di Ligonchio, di L. 500.000.000 per il comune di Prignano sulla Secchia, di L. 2.150.000.000 per il comune di San Benedetto Val di Sambro, di L. 870.000.000 per il comune di Pianoro, di L. 1.300.000.000 per il comune di Mercato Saraceno, di L. 1.500.000.000 per il comune di Torriana;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

situazioni di

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Emilia-Romagna indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 14.110.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Vernasca	L.	500.000.000
comune di Tizzano.	»	1.000.000.000
comune di Collagna	»	3.540.000.000

comune di Ligonchio. . . .	L.	2.750.000.000
comune di Prignano sulla Secchia	»	500.000.000
comune di San Benedetto Val di Sambro	»	2.150.000.000
comune di Pianoro.	»	870.000.000
comune di Mercato Saraceno	»	1.300.000.000
comune di Torriana	»	1.500.000.000

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3294

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 946/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la nota 12 novembre 1986, n. 274/MM, nella quale la regione Toscana segnala gravi situazioni di dissesto franoso, tra le quali quelle dei comuni di Pelago in provincia di Firenze, Cinigiano e Roccastrada in provincia di Grosseto, Radicofani e Chianciano Terme in provincia di Siena, Seravezza e Pescaglia in provincia di Lucca, Casola in Lunigiana e San Miniato in provincia di Pisa;

Vista la nota 3 dicembre 1986, n. 4900, del comune di San Casciano Bagni in provincia di Siena nella quale vengono segnalati pericoli dovuti a un movimento franoso in atto;

Vista la nota 16 gennaio 1987 del comune di Camaiore in provincia di Lucca nella quale viene segnalato lo stato di pericolo incombente per crolli di rocce su abitazioni;

Visti i verbali del 20 gennaio 1987, 6 febbraio 1987, 25 febbraio 1987, 27 febbraio 1987, 23 marzo 1987, 24 marzo 1987 e 25 marzo 1987, stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le rispettive schede di rilevamento e relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche indica situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Pelago, in località Carbonile: diffusi movimenti franosi;

comune di Cinigiano, nel centro abitato del capoluogo: movimento franoso;

comune di Roccastrada: movimenti franosi diffusi nell'area compresa tra località Chiusone e il centro storico del capoluogo;

comune di Radicofani: pericolo di caduta massi dalla «Rupe» sovrastante l'abitato;

comune di Chianciano Terme: frana incombente sull'abitato del capoluogo;

comune di Seravezza: instabilità del versante tra il cimitero e il fiume Serra;

comune di Pescaglia: movimento franoso in località Fiano;

comune di Casola in Lunigiana: movimento franoso in località Padula;

comune di San Miniato: movimento franoso che investe parte del centro abitato del capoluogo;

comune di San Casciano Bagni, in località Celle sul Rigo: movimenti franosi;

comune di Camaiore, dalla rupe «Castellina» in località Casoli: pericolo di crollo di masse lapidee;

Viste le note 12 novembre 1986, n. 274/MM e 3 aprile 1987, n. 79/MM, nelle quali la regione Toscana indica per le opere di consolidamento un fabbisogno finanziario di L. 2.000.000.000, per il comune di Pelago, L. 1.100.000.000 per il comune di Cinigiano, L. 1.000.000.000 per il comune di Roccastrada, L. 1.050.000.000 per il comune di Radicofani, di L. 1.000.000.000 per il comune di Chianciano Terme, di L. 1.500.000.000 per il comune di Seravezza, L. 1.000.000.000 per il comune di Pescaglia, di L. 560.000.000 per il comune di Casola in Lunigiana, di L. 800.000.000 per il comune di San Miniato;

Vista la delibera 23 aprile 1986, n. 19, del consiglio comunale di San Casciano Bagni nella quale il fabbisogno finanziario per il consolidamento del dissesto franoso in frazione Celle sul Rigo viene indicato in L. 349.200.000;

Considerato che i lavori di consolidamento della rupe «Castellina» in località Casoli del comune di Camaiore comportano un fabbisogno finanziario di L. 800.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Toscana indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 11.159.200.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Pelago	L.	2.000.000.000
comune di Cinigiano.	»	1.100.000.000
comune di Roccastrada . . .	»	1.000.000.000

comune di Radicofani	L.	1.050.000.000
comune di Chianciano Terme	»	1.000.000.000
comune di Seravezza	»	1.500.000.000
comune di Pescaglia	»	1.000.000.000
comune di Casola in Lunigiana	»	560.000.000
comune di San Miniato	»	800.000.000
comune di San Casciano Bagni	»	349.200.000
comune di Camaiore.	»	800.000.000

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3295

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tusa in provincia di Messina. (Ordinanza n. 947/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il fonogramma del 3 aprile 1987, n. 4842, nel quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana indica in 500 milioni di lire la somma necessaria per gli interventi atti a tutelare la pubblica e privata incolumità del comune di Tusa;

Vista la nota del 28 marzo 1987, con la quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche accerta l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità nella zona nord ovest del centro abitato a causa di una frana originata da fenomeni erosivi al piede a seguito delle abbondanti piogge;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere la suddetta situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel territorio del comune di Tusa è assegnata alla regione siciliana la somma di L. 500.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3296

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Puglia. (Ordinanza n. 948/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le segnalazioni di situazioni di pericolo per movimenti franosi pervenute dai sindaci dei comuni di Carlantino e San Marco La Catola in provincia di Foggia e di Massafra in provincia di Taranto;

Viste le note 3 dicembre 1986, 6 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche indica situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Carlantino: dissesti franosi nella collina sulla quale insiste l'abitato, soprattutto in corrispondenza del rione «Toppo»;

comune di San Marco La Catola: dissesto franoso nel rione «Giardina»;

comune di Massafra: dissesti franosi nella zona «Gravina San Marco» in località Castello, Ponte Garibaldi e strada statale Medici;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Puglia indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 3.500.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno

di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Carlantino	L.	1.500.000.000
comune di San Marco La Catola	»	1.000.000.000
comune di Massafra	»	1.000.000.000

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3297

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Completamento degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 949/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale è disposto un immediato finanziamento per i primi diciannove dei trentanove comuni indicati dalla regione Piemonte con la nota di richiesta del 14 ottobre 1986, n. 58/AA.GG.;

Considerata la necessità di completare il finanziamento per l'intero importo richiesto dalla regione Piemonte con la succitata nota in base al parere espresso dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche citato nell'ordinanza n. 817/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Piemonte di cui in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 7.750.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni ed amministrazioni provinciali per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Castelmagno	L.	400.000.000
comune di La Morra	»	450.000.000
comune di Cavatore	»	150.000.000
comune di Passerano Marmorito	»	300.000.000
comune di Piedimulera	»	400.000.000
comune di Scopello	»	100.000.000
comune di Salbertrand	»	500.000.000
comune di Ricaldone	»	300.000.000
comune di Vaglio Serra	»	300.000.000
comune di Frabosa Sottana	»	500.000.000
comune di Gremiasco	»	250.000.000
comune di Agliano	»	200.000.000
comune di Costigliole d'Asti	»	200.000.000
comune di Mergozzo	»	150.000.000
comune di Trasquera	»	150.000.000
comune di Premia	»	250.000.000
comune di Piode	»	200.000.000
comune di Campertogno	»	150.000.000
comune di Cavaglio Spoccia	»	150.000.000
comune di Fabbrica Curone	»	500.000.000
provincia di Novara	»	1.200.000.000
provincia di Asti	»	800.000.000
provincia di Vercelli	»	150.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Piemonte, può agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3298

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in Calabria. (Ordinanza n. 950/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 26 agosto 1986, n. 11653; 28 agosto 1986, n. 9681, 8 agosto 1987, n. 26, rispettivamente degli uffici del genio civile di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, e la nota 3 febbraio 1987, n. 2367, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, nelle quali vengono segnalate gravi situazioni di dissesto franoso tra le quali quelle nei comuni di Martirano e di Cutro in provincia di Catanzaro, di Canolo, Gerace e Pazzano in provincia di Reggio Calabria, di Oriolo, Orsomarso, Trebisacce e Castrovillari in provincia di Cosenza;

Viste le note del 4 dicembre 1986, 14 dicembre 1986, 15 gennaio 1987, 22 gennaio 1987, 27 gennaio 1987, 12 febbraio 1987, 30 marzo 1987 e 31 marzo 1987, nonché le schede di rilevamento e relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta rispettivamente situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Martirano: dissesti franosi nel rione Porticello-Poggio;

comune di Cutro: dissesti franosi nei rioni S. Rocco, Santo Stefano, Casale e S. Lorenzo;

comune di Canolo: possibilità di crolli dalle rupi incombenti sull'abitato;

comune di Gerace: possibilità di crolli lungo il bordo della rupe di Gerace soprattutto in località Baglio e Selleria;

comune di Pazzano: dissesti franosi nei versanti antropizzati di Monte Stella e crolli dai versanti di Monte Consolino che interessano la parte del capoluogo;

comune di Oriolo: dissesti nell'area di coronamento della frana del 1973, possibili cedimenti e dissesti nella zona di recente espansione del capoluogo, possibili crolli dalla rupe del Castello;

comune di Orsomarso: dissesti franosi in località Madonna di Lourdes, Torre dell'Orologio, via S. Vincenzo, via Roma Bonicase, via Zicarelli;

comune di Trebisacce: dissesti franosi con lesioni al «Bastione» e negli intorni di via Lepanto nel centro storico;

comune di Castrovillari: dissesti franosi in località «Ponte della Catena»;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Calabria indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 14.880.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Martinaro	L.	1.100.000.000
comune di Cutro	»	1.180.000.000
comune di Canolo	»	2.000.000.000
comune di Gerace	»	800.000.000
comune di Pazzano	»	2.500.000.000
comune di Oriolo	»	2.000.000.000
comune di Orsomarso	»	1.300.000.000
comune di Trebisacce	»	2.500.000.000
comune di Castrovillari	»	1.500.000.000

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3299

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Veneto. (Ordinanza numero 951/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le richieste della regione Veneto del 20 gennaio 1987, n. 461, per il comune di Voltago Agordino e del comune di Zoldo Alto per interventi atti ad eliminare le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 20 marzo 1987 dove vengono indicate le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti sottoindicati:

comune di Voltago Agordino: movimento di massa franoso valanghivo;

comune di Zoldo Alto: movimento di massa franoso valanghivo;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Veneto indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 4.000.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Voltago Agordino	L.	2.000.000.000
comune di Zoldo Alto	»	2.000.000.000

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere in argomento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3300

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Abruzzo. (Ordinanza n. 952/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le segnalazioni di pericolo provocati da movimenti franosi dei sindaci dei comuni di Caporciano e Raiano in provincia di L'Aquila, di Roccamontepiano e Gissi in provincia di Chieti, di Scafa in provincia di Pescara;

Visti i verbali del 12 dicembre 1986, 19 gennaio 1987, 21 gennaio 1987, 5 dicembre 1986 e 12 gennaio 1987 stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nei quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche indica situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Caporciano: crolli delle volte di caverne sottostanti il centro abitato;

comune di Raiano: crolli da pareti rocciose prospicenti l'Eremo di San Venanzio;

comune di Roccamontepiano: frane incombenti sulla frazione Montepiano;

comune di Gissi: dissesti franosi nel versante orientale del capoluogo;

comune di Scafa: movimento franoso in contrada Cesare;

Viste le note 1° ottobre 1986, n. 4669/4863 dell'ufficio del genio civile di L'Aquila e 24 gennaio 1987 del comune di Caporciano che indicano rispettivamente in L. 1.300.000.000 e L. 5.200.260.000 il fabbisogno finanziario per realizzare le opere di consolidamento nel comune di Caporciano;

Vista la nota 27 febbraio 1985, n. 470, dell'ufficio del genio civile di Chieti che indica in L. 5.000.000.000 il fabbisogno per realizzare le opere di consolidamento nel comune di Roccamontepiano;

Vista la nota del 24 marzo 1987, n. 780, del comune di Gissi che indica in L. 6.170.556.000 il fabbisogno finanziario per realizzare le opere di consolidamento previste dal progetto esecutivo generale e in L. 2.500.000.000 il fabbisogno per realizzare le opere previste dal progetto stralcio primo lotto;

Vista la nota 9 dicembre 1986, n. 1791, dell'ufficio del genio civile di Pescara, che indica in L. 800.000.000 il fabbisogno per realizzare le opere di consolidamento in contrada Cesare del comune di Scafa;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento tese a tutelare per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Abruzzo indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 7.400.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicato a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Caporciano	L.	2.500.000.000
comune di Raiano	»	100.000.000
comune di Roccamontepiano	»	1.500.000.000
comune di Gissi	»	2.500.000.000
comune di Scafa	»	800.000.000

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3301

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da bentazone in alcuni acquedotti comunali delle province di Alessandria e Vercelli. Modifiche all'ordinanza n. 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987. (Ordinanza n. 953/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le precedenti ordinanze n. 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987 e n. 940/FPC/ZA del 30 marzo 1987 concernenti disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza idrica nel comune di Trino Vercellese, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il giorno 2 aprile 1987, con la partecipazione di rappresentanti della regione Piemonte, dei prefetti di Vercelli e Alessandria e di alcuni sindaci delle due province, è emerso che numerosi acquedotti comunali sono interessati da inquinamento da bentazone per cui si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti di divieto di consumo dell'acqua erogata per gli usi alimentari;

Ritenuto di individuare nella regione l'ente cui affidare l'azione di coordinamento degli interventi tecnici necessari a risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza e nel prefetto l'organo competente a coordinare gli interventi immediati per assicurare l'approvvigionamento idrico;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare le disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza numero 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987;

Tenuto conto che la regione ha confermato la sua impossibilità di risolvere con i propri mezzi finanziari le situazioni di emergenza in argomento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire le condizioni di sicurezza e la salvagurdia della salute pubblica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

I prefetti di Alessandria e Vercelli sono autorizzati a svolgere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, ogni attività occorrente ad assicurare il rifornimento di emergenza di acqua potabile con autocisterne nei comuni dove le normali fonti di approvvigionamento risultano inquinate da bentazone oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 2.

L'ambito delle iniziative affidate al prefetto di Vercelli con l'ordinanza n. 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987 è ridefinito con il precedente art. 1.

Art. 3.

Per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, al prefetto di Alessandria è assegnata la somma di lire 500 milioni mentre il prefetto di Vercelli si avvale dell'assegnazione disposta con la precedente ordinanza n. 937/FPC/ZA del 27 marzo 1987.

Art. 4.

La regione Piemonte è incaricata di promuovere e coordinare gli interventi delle amministrazioni comunali intesi a realizzare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, impianti di depurazione a filtri polivalenti o opere di captazione di nuove sorgenti in condizioni di assoluta sicurezza, per risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza idrica indicate in premessa. Nello svolgimento di tale funzione la regione si avvarrà della consulenza dell'Istituto superiore di sanità e del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

Art. 5.

I prefetti di Alessandria e Vercelli e la regione Piemonte, ciascuno nell'ambito delle competenze derivanti dalla presente ordinanza, erogano ai comuni richiedenti i fondi necessari sulla base di deliberazione del consiglio comunale o della giunta municipale, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 140 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 97, comma secondo, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che contenga anche l'impegno di assunzione del mutuo ventennale previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

A tal fine è costituito presso la regione Piemonte un apposito fondo di lire 3.000 milioni.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Le somme erogate in favore dei singoli comuni in applicazione del precedente art. 5 saranno recuperate sui mutui che i comuni medesimi dovranno richiedere alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3302

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da bentazone in alcuni acquedotti comunali della provincia di Pavia. Modifiche all'ordinanza n. 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987. (Ordinanza numero 954/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le precedenti ordinanze n. 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987 e n. 941/FPC/ZA del 30 marzo 1987 concernenti disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza idrica in alcuni comuni della provincia di Pavia, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il giorno 2 aprile 1987, con la partecipazione di rappresentanti della regione Lombardia, del prefetto di Pavia e di alcuni sindaci della provincia di Pavia, è emerso che numerosi acquedotti comunali sono interessati da inquinamento da bentazone per cui si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti di divieto di consumo dell'acqua erogata per gli usi alimentari;

Ritenuto di individuare nella regione l'ente cui affidare l'azione di coordinamento degli interventi tecnici necessari a risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza e nel prefetto l'organo competente a coordinare gli interventi immediati per assicurare l'approvvigionamento idrico;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare le disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza numero 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987;

Tenuto conto che la regione ha confermato la sua impossibilità di risolvere con i propri mezzi finanziari le situazioni di emergenza in argomento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Pavia è autorizzato a svolgere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, ogni attività occorrente ad assicurare il rifornimento di emergenza di acqua potabile con autocisterne nei comuni dove le normali fonti di approvvigionamento risultano inquinate da bentazone oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 2.

L'ambito delle iniziative affidate al prefetto di Pavia con l'ordinanza n. 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987 è ridefinito con il precedente art. 1.

Art. 3.

Per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, il prefetto di Pavia si avvale dell'assegnazione disposta con la precedente ordinanza n. 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987.

Art. 4.

La regione Lombardia è incaricata di promuovere e coordinare gli interventi delle amministrazioni comunali intesi a realizzare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, impianti di depurazione a filtri polivalenti o opere di captazione di nuove sorgenti in condizioni di assoluta sicurezza, per risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza idrica indicate in premessa. Nello svolgimento di tale funzione la regione si avvarrà della consulenza dell'Istituto superiore di sanità e del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

Art. 5.

Il prefetto di Pavia e la regione Lombardia, ciascuno nell'ambito delle competenze derivanti dalla presente ordinanza, erogano ai comuni richiedenti i fondi necessari sulla base di deliberazione del consiglio comunale o della giunta municipale, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 140 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 97, comma secondo, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che contenga anche l'impegno di assunzione del mutuo ventennale previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

A tal fine è costituito presso la regione Lombardia un apposito fondo di lire 4.000 milioni.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Le somme erogate in favore dei singoli comuni in applicazione del precedente art. 5 saranno recuperate sui mutui che i comuni medesimi dovranno richiedere alla

Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3303

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Ulteriore proroga della sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 955/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le proprie ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983, n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984, numero 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, n. 805/FPC/ZA del 30 settembre 1986 e n. 908/FPC/ZA del 24 febbraio 1987, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, n. 323 del 23 novembre 1984, n. 349 del 20 dicembre 1984, n. 232 del 6 ottobre 1986 e n. 51 del 3 marzo 1987, l'ultima delle quali ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 1987, delle disposizioni concernenti la sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Visto il fonogramma n. 16174 in data 1° marzo 1987, con il quale il comune di Pozzuoli ha chiesto una ulteriore sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dai nuclei familiari puteolani tuttora sistemati precariamente;

Vista la nota n. 603/BRA-GAB del 2 aprile 1987, con la quale il prefetto di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta al 30 giugno 1987, data della presumibile ultimazione delle consegne degli alloggi di Monteruscello;

Ravvisata l'opportunità di concedere il beneficio in parola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

I benefici attribuiti ai sensi dell'ordinanza numero 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3304

ORDINANZA 7 aprile 1987.

Acquisizione di una unità di soccorso mobile sanitaria per esigenze di protezione civile. (Ordinanza n. 956/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del «Fondo per la protezione civile»;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Considerato che sulla base di precedenti esperienze si avverte urgente la necessità di dotare il dipartimento della protezione civile di una unità mobile sanitaria da utilizzare in caso di calamità, indispensabile per la salvezza di vite umane;

Viste le offerte-progetto pervenute a riguardo e sottoposte al vaglio del comitato tecnico-amministrativo di questo dipartimento in data 19 febbraio 1987;

Sentito il comitato tecnico-scientifico che con verbale in data 20 febbraio 1987 ha espresso parere favorevole alla dotazione di nuclei sanitari mobili per assicurare la prontezza operativa sanitaria nelle primissime ore dall'emergenza, stante la inoperatività a tale momento, delle strutture sanitarie locali;

Viste le relazioni n. 435/STV/055/9 e n. 489/STV/055/9 rispettivamente datate 26 marzo 1987 e 7 aprile 1987 dell'ufficio servizi tecnici e di vigilanza di questo dipartimento con le quali si conferma il parere di dotare il dipartimento di almeno una unità mobile sanitaria su tre mezzi, orientando la scelta verso il mezzo Fiat-Iveco 80.17 ed il progetto-offerta dell'Istituto farmacoterapico S.p.a. n. 102/8/86;

Considerato che non risultano ancora definiti taluni elementi tecnici e che occorrono ancor più specifiche valutazioni circa la congruità dei prezzi;

Ravvisata l'urgenza di pervenire in breve tempo all'acquisizione di una unità mobile sanitaria su tre mezzi nella composizione di cui alla citata offerta n. 102/8/86 dell'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto presso l'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a. di una unità di soccorso mobile sanitaria su tre mezzi Fiat-Iveco 80.17 attrezzati ad: ambulatorio terapie intensive, ambulatorio chirurgia d'urgenza ed ambulatorio traumatologico, così come previsto nel progetto di massima di cui alla citata offerta n. 102/8/86 dell'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.

Art. 2.

L'ufficio servizi tecnici e di vigilanza di questo dipartimento è delegato ad approvare il progetto esecutivo ed il relativo capitolato tecnico.

Art. 3.

La dettagliata offerta economica sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'ufficio tecnico erariale per il parere circa la congruità dei prezzi.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente ordinanza, valutato in circa L. 1.050.000.000, è posto a carico del «Fondo per la protezione civile», istituito con i decreti in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

887A3305

ORDINANZA 8 aprile 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 958/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le ordinanze n. 789 del 9 agosto 1986 e n. 817 del 24 ottobre 1986 che disponevano interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte;

Viste le diverse note del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, citate nella suddetta ordinanza e che indicano pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei sottoelencati comuni e comunità montane:

comune di Bognanco: dissesti idrogeologici;
comune di Carema: frana a monte dell'abitato;
comune di Quincinetto: masso incombente sull'abitato;
comunità montana di Valle Antigorio e Formazze: dissesti idrogeoligici;
comunità montana della Valle Antrona;
comunità montana della Dora Baltea Canavesana;
comune di Bardonecchia: dissesti idrogeologici su abitato;
comune di Salbertrand: movimenti franosi con pericolo sull'abitato;
comune di Domodossola: frana a monte dell'abitato;

Visto l'esito del sopralluogo tenuto il 2 aprile 1987 dal capo servizio opere pubbliche nel territorio dei comuni di Carema e Quincinetto durante il quale si è preso atto della gravità della situazione;

Ravvisata la necessità di rimuovere le situazioni di pericolo incombente con un ulteriore finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Piemonte citate in premessa è assegnata alle amministrazioni locali indicate la somma di lire 10.000 milioni da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Bardonecchia	L.	2.000.000.000
comune di Carema	»	2.000.000.000
comune di Quincinetto	»	2.000.000.000
comune di Salbertrand	»	1.000.000.000
comunità montana di Valle Antrona	»	1.000.000.000
comunità montana di Dora Baltea Canavesana	»	500.000.000
comunità montana di Valle Antigorio e Formazza	»	500.000.000
comune di Bognanco	»	500.000.000
comune di Domodossola	»	500.000.000

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3306

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 17 aprile 1987, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 9 aprile 1987 dal Gabinetto presieduto dall'on. Benedetto Craxi ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. prof. Amintore Fanfani, senatore della Repubblica, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli il 15 aprile 1987, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 17 aprile 1987, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. Luigi Granelli, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. Salverino De Vito, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;*

il prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio;

il dott. Gaetano Gifuni, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, deputato al Parlamento, *Ministro dell'interno;*

l'on. avv. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, *Ministro di grazia e giustizia;*

l'avv. prof. Giuseppe Guarino, *Ministro delle finanze;*

l'on. dott. Giovanni Goria, deputato al Parlamento, *Ministro del tesoro* e, ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, *Ministro della difesa;*

l'on. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica, *Ministro della pubblica istruzione;*

l'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

l'ing. prof. Giovanni Travaglini, *Ministro dei trasporti;*

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

il dott. Franco Piga, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

il dott. Ermanno Gorrieri, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

il dott. Mario Sarcinelli, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. ing. Costante Degan, senatore della Repubblica, *Ministro della marina mercantile;*

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, *Ministro delle partecipazioni statali;*

l'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, *Ministro della sanità;*

il prof. Mario Di Lazzaro, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

l'on. dott. Antonino Gullotti, deputato al Parlamento, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

il prof. Mario Pavan, *Ministro dell'ambiente.*

Inoltre, con decreto in data 18 aprile 1987, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, l'on. avv. Mauro Bubbico, deputato al Parlamento.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1987, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. Luigi Granelli, senatore della Repubblica, *il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;*

al prof. Livio Paladin *gli affari regionali e la funzione pubblica;*

al dott. Gaetano Gifuni *i rapporti con il Parlamento.*

Con lo stesso decreto è stato conferito al Ministro degli affari esteri on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, l'incarico del *coordinamento delle politiche comunitarie* e al Ministro dei lavori pubblici on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, l'incarico del *coordinamento della protezione civile.*

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica sempre in data 18 aprile 1987, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. dott. Nicola Maria Sanese, deputato al Parlamento;

agli affari esteri l'on. avv. prof. Francesco Cattanei, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento;

all'interno l'on. avv. Adriano Ciaffi, deputato al Parlamento, e l'on. Angelo Pavan, senatore della Repubblica;

alla grazia e giustizia l'on. avv. Luciano Bausi, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica l'on. dott. Alberto Aiardi, deputato al Parlamento;

alle finanze l'on. dott. Franco Bortolani, deputato al Parlamento, l'on. avv. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, e l'on. ing. Ferdinando Russo, deputato al Parlamento;

al tesoro l'on. avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Eugenio Tarabini, senatore della Repubblica;

alla difesa, l'on. dott. Tommaso Bisagno, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione l'on. prof. Domenico Amalfitano, deputato al Parlamento, e l'on. Mario Dal Castello, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici l'on. avv. Gianfranco Rocelli, deputato al Parlamento e l'on. dott. Mario Tassone, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste l'on. avv. prof. Mariotto Segni, deputato al Parlamento;

ai trasporti l'on. ing. Giuseppe Santonastaso, senatore della Repubblica;

alle poste e telecomunicazioni l'on. dott. Giuseppe Avellone, senatore della Repubblica;

all'industria, commercio e artigianato l'on. dott. Pasquale Lamorte, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale l'on. dott. Andrea Borruso, deputato al Parlamento, e l'on. prof. Pietro Mezzapesa, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero l'on. dott. Alberto Rossi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile l'on. avv. Antonino Murmura, senatore della Repubblica;

alle partecipazioni statali l'on. dott. Angelo Picano, deputato al Parlamento;

alla sanità l'on. dott. Niccolò Grassi Bertazzi, senatore della Repubblica, e l'on. Gualtiero Nepi, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo l'on. Luciano Faraguti, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali l'on. dott. Paola Cavigliasso, deputato al Parlamento;

all'ambiente l'on. Giorgio Postal, senatore della Repubblica.

87A3510

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 11 maggio 1987, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1987:

1) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.234 titoli di L. 50.000
» 4.008 titoli di » 100.000
» 1.316 titoli di » 250.000
» 3.979 titoli di » 500.000
» 9.715 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.546.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.120 titoli di L. 50.000
» 4.660 titoli di » 100.000
» 1.414 titoli di » 250.000
» 3.767 titoli di » 500.000
» 13.415 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 16.224.000.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 83 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 100.000
» 53 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 90.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 52 titoli di » 500.000
» 39 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 68.150.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 24.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 79.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 18 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 64.700.000.

3) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2 - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.010.800.000;

Emissione 2 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.500.000;

Emissione 2 - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.887.400.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 25 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 33.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 282 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 282.100.000.

Totale generale L. 54.319.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

87A3453

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 6 aprile 1987, ha nominato l'avv. Mario Perrotta commissario straordinario ed i signori rag. Raffaele Minieri, dott.ssa Isabella Nuccitelli e prof. Vincenzo Sparano membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria.

87A3401

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 aprile 1987, n. **30/87.**

Modello di domanda di autorizzazione da redigersi ai sensi del regolamento CEE n. 3677/86 del 24 novembre 1986, di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo.

Si informa che, ai sensi di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3677/86 del 24 novembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 351 del 12 dicembre 1986, le domande relative ad operazioni da effettuarsi nel quadro del regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 188 del 20 luglio 1985) devono contenere le sottoindicate informazioni, da fornirsi nell'ordine seguente, contrassegnando le caselle che interessano e tenendo presente quanto precisato nelle note riportate in allegato.

1. *Nome o ragione sociale e indirizzo:*
   a) del richiedente...,
   b) dell'operatore (1)..;
2. *Regime previsto* (2):
   a) sistema della sospensione.......................... ☐
   b) sistema del rimborso................................ ☐
3. *Modalità particolari previste* (2):
   a) scarico per identità..................................... ☐
   b) compensazione per equivalenza............... ☐
   c) esportazione anticipata............................ ☐
   d) traffico triangolare .... ☐
4. *Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:*
   a) designazione commerciale e/o tecnica (3)........
   ....;
   b) indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (4) .... ;
   c) quantità prevista (5).. ;
   d) valore previsto (5)... ;
   e) origine (6)...;
   f) motivazioni economiche (7).............................
5. *Prodotti compensatori ed esportazione prevista:*
   a) designazione commerciale e/o tecnica (3)........
   ....;
   b) indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (4) .... ;
   c) prodotti compensatori principali..................... ;
   d) esportazione prevista (8) ....
6. *Tasso di rendimento* (9) ....
7. *Natura del processo di perfezionamento* (descrizione della lavorazione)..
8. *Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento*
   ....
9. *Durata ritenuta necessaria per:*
   a) realizzare le operazioni di perfezionamento (10)
   ....;
   b) smerciare i prodotti compensatori (11).......... ;
   c) approvvigionamento e trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie (12)..........................
10. *Mezzi di identificazione auspicati* (numero di matricola, di serie, campioni, ecc.) ....
11. *Ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative:*
    a) alle merci di importazione................................
    b) ai prodotti compensatori..................................
12. *Prevista durata dell'autorizzazione* (13) ....
13. *Merci equivalenti* (14)...
14. *Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime* (15) ....
15. *Estremi di autorizzazioni rilasciate negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle oggetto della precedente domanda*..

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO

(1) Da indicare quando si tratta di una persona diversa dal richiedente.

(2) Indicare il sistema e/o le modalità particolari previste.

(3) Questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità di deliberare sulla domanda e, in particolare, di decidere se, stando alle informazioni ricevute, siano da considerarsi soddisfatte le condizioni economiche e, nel caso in cui sia preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di questo sistema.

(4) Questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria nel caso in cui l'indicazione della sottovoce tariffaria non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare la sottovoce tariffaria.

(5) Queste indicazioni possono essere omesse qualora il codice indicato al punto *f)* sia uno dei seguenti: 6101, 6301, 6302, 6201 o 6107.

(6) Indicare il Paese d'origine.

(7) Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari:

Se si tratta di una delle seguenti operazioni:

contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda (allegare contratto o documentazione equipollente). codice 6201

operazione priva di carattere commerciale . . . » 6202

riparazioni, compresa revisione o messa a punto » 6301

manipolazioni usuali di cui alla direttiva n. 71/235/CEE (1) . . . . » 6302

operazioni da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107 (temporanea a catena). . . . . » 6303

operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all'art. 6 del regolamento CEE n. 3677/86 . . . . . . » 6400

Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità:

perché non vi sono prodotte. . . . . codice 6101

oppure

perché vi sono prodotte in quantità insufficiente » 6102

oppure

perché i fornitori non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti (allegare documentazione al riguardo) . . » 6103

---

(1) «Gazzetta Ufficiale» n. L 143 del 29 giugno 1971, pag. 28.

Se le merci dello stesso tipo sono prodotte nelle Comunità ma non possono essere utilizzate (allegare documentazione al riguardo):

poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista codice 6104

oppure

poiché non hanno le qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti » 6105

oppure

poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei Paesi terzi (ad es. per motivi tecnici o commerciali) » 6106

oppure

perché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad es. rispetto di un brevetto, di una marca) » 6107

Se si tratta dell'applicazione dell'art. 7:

punto *a)*: si rifornisce nel territorio doganale della Comunità nel corso dello stesso periodo, in misura pari all'80% del suo fabbisogno dello stesso tipo di merce (allegare documentazione al riguardo). Tale norma non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato CEE » 7001

punto *b)*: cerca di premunirsi contro difficoltà reali di approvvigionamento per un tipo di merce e la parte di approvvigionamento comunitario sia inferiore alla percentuale di cui al punto *a)* (allegare documentazione al riguardo) » 7002

punto *c)*: documenta di aver fatto tutto ciò che è necessario per procurarsi le merci da perfezionare sul mercato comunitario senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato » 7003

Qualora trattasi di altri motivi, devono essere precisati codice 8000

(8) Questa indicazione va fornita quando si chiede di avvalersi del sistema della sospensione. Precisare in tale caso le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori (Paesi di destinazione).

(9) Indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione.

(10) Da questa indicazione, che deve essere fornita relativamente ad una parte data di merci (ad esempio, per unità o quantità), deve risultare la durata media prevista delle operazioni di perfezionamento relativamente a questa parte.

(11) Questo termine decorre dalla fine delle operazioni di perfezionamento sino al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti.

(12) Da indicare solo se è prevista la modalità dell'esportazione anticipata.

(13) Indicare il termine entro cui è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento.

(14) Indicare, unicamente se è previsto il sistema della compensazione per equivalenza, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci di importazione e le merci equivalenti nonché raccogliere le altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3677/86.

(15) Indicare, unicamente se è previsto il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo.

Il Ministro: FORMICA

87A3454

CONCORSI ED ESAMI

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, nel profilo professionale di capo stazione, per le esigenze del compartimento di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 273 del 16 luglio 1986;

Vista la relazione del direttore del servizio personale, n. P.D.S.: 22585 del 20 marzo 1987;

Delibera:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti per l'assunzione nel profilo professionale di capo stazione (quinta-sesta categoria tecnico specializzato) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova di esame del concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale sopraindicata, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. È ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale asigmatismo, sole o associate purché la correzione sia efficace e tellorata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,55;

4) possedere i seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana, statale o pareggiata:

diploma di maturità rilasciato da: licei classici, scientifici, artistici, linguistici; istituti magistrali; istituti d'arte applicata; istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, elettronici, meccanici, elettrotecnici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

diploma di maturità professionale rilasciato da: istituti professionali per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1969, n. 102, dalla scuola europea.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, il limite massimo di età viene elevato per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, devono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale del compartimento di Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere nel giorno successivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimento del direttore compartimentale sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta consistente nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alla prova di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore all'ottava categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla settima categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione della graduatoria compartimentale di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

2) Orfani:
a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro.

3) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) per servizio;
b) per lavoro.

4) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) per servizio;
b) sul lavoro.

5) I dipendenti in servizio e coloro che hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni.

6) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

7) Mutilati ed invalidi civili.

8) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata da:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

Riserve di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva dei posti.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria è approvata con provvedimento del direttore compartimentale.

Art. 11.

Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria compartimentale, saranno sottoposti, previo invito dell'Ente, a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamente delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento ferrovie dello Stato di Milano, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.

Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e comunque non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 13.

Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria, pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicato con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente, verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazone ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 15 aprile 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato Ufficio personale compartimentale di Milano - Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO

Domanda di partecipazione al concorso pubblico a dieci posti di capo stazione per il compartimento di Milano indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 63 del 15 aprile 1987

Il sottoscritto: cognome e nome.
luogo di nascita.
data di nascita.
indirizzo: via.
c.a.p. .... città (. .)

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate) ... ..;
....;

di trovarsi nella seguente posizione militare:. .. ..;
....;

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge n. 958 del 24 dicembre 1986) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi. . ...;
....;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del seguente diploma ....
conseguito nell'anno scolastico. ... presso;
....;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato (indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto) .. ..
. ...;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. ...

87A3412

Concorsi pubblici, per esami, nel profilo professionale di macchinista, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Palermo e Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista le deliberazione del consiglio di amministrazione n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 dell'8 gennaio 1987;

Vista la relazione del direttore del servizio personale, numero P.D.S./22586 del 20 marzo 1987;

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti otto pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, per l'assunzione nel profilo professionale di macchinista (quinta-sesta categoria tecnico specializzato) per le esigenze dei compartimenti di:

	Numero posti
Torino	10
Verona	10
Venezia	10
Bologna	10
Genova	10
Ancona	10
Palermo	10
Cagliari	10

La prova di esame dei citati concorsi, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, senza correzione;

campo visivo e senso cromatico normali;

percezione uditiva: voce afona a non meno di mt. 8 da ciascun orecchio;

statura minima mt 1,55;

4) possedere i seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana, statale o pareggiata:

diploma di maturità tecnica industriale in elettronica industriale, elettrotecnica, meccanica, meccanica di precisione, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, termotecnica, costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare;

diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, il limite massimo di età viene elevato per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, devono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando e devono essere presentate per uno solo dei compartimenti di cui al precedente art. 1.

Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale del compartimento, presso il quale il candidato intende concorrere, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere nel giorno successivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimenti del competente direttore compartimentale, sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta che prevede l'esecuzione su un tema dato di un problema di fisica, elettrotecnica e meccanica applicata, comprendente anche l'eventuale esecuzione di un diagramma sulle materie sottoelencate ed una relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

1) *Matematica:*

algebra: operazioni algebriche - equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado;

geometria: figure piane e solide - uguaglianze, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie del volume dei principali solidi;

trigonometria: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcoli sugli argomenti del programma.

2) *Meccanica:*

composizione e scomposizione delle forze e delle coppie - equilibrio delle forze - baricentro - macchine semplici - tipi di moto - rappresentazioni grafiche - principi della dinamica - lavoro, potenza, rendimento - momenti di inerzia;

idrostatica - misura della pressione;

varie forme di energia;

resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici;

conoscenza dei sistemi di misura: pratico ed internazionale (SI);

trasmissione del moto.

3) *Elettrotecnica generale:*

cariche elettriche, potenziale e capacità - corrente elettrica e suoi effetti - intensità di corrente, resistenze, leggi di Ohm e Joule - materiale conduttore ed isolanti - pila ed accumulatori - campo magnetico e permeabilità magnetica - effetto magnetico della corrente elettrica - elettrodinamica - induzione elettromagnetica, autoinduzione - correnti alternate: leggi fondamentali - potenza elettrica.

4) *Termologia:*

calore e temperatura - trasmissione del calore - termodinamica dei gas perfetti: leggi fondamentali - cicli termici con riferimento ai motori a combustione interna - rendimenti dei cicli.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alla prova di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore all'ottava categoria. Il segretario devre rivestire un profilo professionale non inferiore alla settima categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

Le graduatorie di merito verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;

b) del lavoro.

2) Orfani:

a) dei caduti per servizio;

b) dei caduti sul lavoro.

3) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) per servizio;

b) del lavoro.

4) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) per servizio;

b) sul lavoro.

5) I dipendenti in servizio e coloro che hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni.

6) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

7) Mutilati ed invalidi civili.

8) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine dele ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata da:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Riserve di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva dei posti.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 11.

Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento ferrovie dello Stato, per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.

Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e comunque non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 13.

Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria — pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente, verranno considerati rinunciatari.

Nel caso si impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti di cui al precedente comma determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 15 aprile 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

All'Ente ferrovie dello Stato - Ufficio personale compartimentale di .... (1)

Domanda di partecipazione al concorso pubblico a dieci posti di macchinista per il compartimento di .... indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 62 del 15 aprile 1987.

Il sottoscritto: cognome e nome........................, luogo di nascita........................, data di nascita ...., indirizzo: via........................ codice di avviamento postale........................ città........................ (........................).

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate)........................ ....;

di trovarsi nella seguente posizione militare:........................;

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge n. 958 del 24 dicembre 1986) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi........................;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del seguente diploma:........................ conseguito nell'anno scolastico........................ presso........................;

di non aver presentato domanda per altri compartimenti;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato (indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto)........................ ....;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino, via Sacchi, 1;
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia, Fondamenta Santa Lucia;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
16126 Genova, via Andrea Doria, 5;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
90100 Palermo, via Roma;
69100 Cagliari, via Roma, 6.

87A3411

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che a istituito, a partire dal 1° novembre 1982, l'Università degli studi dell'Aquila;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Vista la tabella *B* annessa alla legge n. 590/1982 relativa all'organico del personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila dalla quale si evince, per la qualifica funzionale sesta una disponibilità di posti, ripartiti per aree funzionali e per profili anche tenendo conto delle unità lavorative da inquadrare ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 590/1982;

Vista la nota ministeriale n. 280 del 19 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire il concorso pubblico per la copertura in ruolo di un posto di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso il dipartimento di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico.

Art. 2.
Riserva

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 per cento.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo nello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università dell'Aquila Servizio del personale Piazza Annunziata, 1 67100 L'Aquila, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo posta a questa Università, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data e il luogo di nascita (i cittadini che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che diano diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti e a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (segretario comunale, notaio).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è costituita a norma dell'art. 3 del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale.

Qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati, con provvedimento analogo a quello di nomina delle commissioni, appositi comitati composti da quattro unità del personale, con l'indicazione dei presidenti e dei relativi segretari, scelti tra il personale non docente dell'Università con qualifica non inferiore alla settima area funzionale amministrativo-contabile.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila Piazza dell'Annunziata, 1 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. *Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.*

Art. 8.

Esito delle prove

La prova scritta non si intenderà superata se i candidati riporteranno una votazione inferiore ai sette decimi; quella pratica e quella orale si intenderanno superate se i candidati riporteranno una votazione non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dalla data di superamento dell'ultima prova.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle singole prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, I - 67100 L'Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo prescritto dal presente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso collegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o alla capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato. I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui al 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme d'integrazione e modificazione.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel sesto livello retributivo funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 5.700.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa in vigore.

Il vincitore del concorso verrà sottoposto ad un periodo di prova di mesi sei, al termine del quale, se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinunzia, decadenza, o dimissioni del vincitore, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

L'Aquila, addì 7 febbraio 1986

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 9 marzo 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 98

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA

..l.. sottoscritt.. .... (cognome e nome), nat.. a .... (provincia di. ....) il .... residente a.................................. (provincia di ....) in via...................................... n. ...... c.a.p. ...., chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo-funzionale area funzionale tecnico-scientifica, per il profilo professionale di assistente tecnico, presso il dipartimento di fisica di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin. italian..;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di.......... .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio di .... conseguito in data .... presso.......;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di. ....;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni;

7) non è stat.. destituit... o dispensat.. dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stat.. dichiarat.. decadut.. da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

..l.. sottoscritt. elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in.................................... e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma (4)

Visto: si autentifica la firma del. sig. (4)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

1) Elementi di elettronica. Circuiti lineari:

reti lineari: leggi fondamentali;

dispositivi a semiconduttore; il diodo, il transistore bipolare ed unipolare; polarizzazione; amplificatori ad uno e più stadi; amplificatore differenziale; amplificatore operazionale;

raddrizzatori e diodi zenzer.

2) Elettronica digitale:

fondamenti di elettronica digitale;

contatori; registri;

codificatori e decodificatori: reti logiche programmabili; memoria ROM.

Prova pratica con relazione scritta:

Montaggio e verifica di funzionamento di un circuito dato.

Prova orale:

Fondamenti di teoria delle reti.

Dispositivi e semiconduttori.

Amplificatori a transistori unipolari e bipolari.

Fondamenti di elettronica digitale e circuiti logici.

Il microprocessore.

Conoscenza della lingua inglese.

87A3132

UNIVERSITÀ DI LECCE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1982, registro n. 39, foglio n. 66, con cui è stato assegnato a questa Università un posto di tecnico coadiutore dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università;

Vista la nota ministeriale n. 3499 del 1° agosto 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il presente bando di concorso;

Accertata la vacanza e la disponibilità del sopracitato posto di tecnico coadiutore messo a concorso con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico coadiutore, in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) presso questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito il diploma di abilitazione rilasciato da istituto tecnico industriale per l'edilizia e per geometri;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il dicottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti: dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo; dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili; dei candidati che, (alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso), siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italinani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non olre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

f) il titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano il titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio nelle seguenti materie:

1) compilazioni di relazioni;

2) compilazioni di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici; tracciamenti di campagna; uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione dei lavori edilizi; stradali ed idraulici; caratteri che devono presentare i buoni materiali da costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (solo colloquio).

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal Rettore.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Al colloqio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenenre le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I concorrrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendono far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per la loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Esplicate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generle di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno in cui avrà ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

a) originale del titolo di studio o copia autentica di esso;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Minstero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origne o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico, su carta legale rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dell'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione con l'intervento di uno specialista di otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione dei sordomuti;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva tutt'ora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta legale, dal Sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studi e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di prima nomina (sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciatto su carta legale dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) e sarà destinato a prestare servizio presso l'ufficio tecnico di questa amministrazione universitaria.

Il periodo di prova ha una durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova il tecnico coadiutore in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 31 ottobre 1986

p. *Il rettore:* BILIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 203

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di LECCE

Il sottoscritto (1) .... nato a .... il .... provincia di (.............................) e residente in .... provincia di (................), via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore, in prova (sesta qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso questa Università, indetto con decreto rettorale del 31 ottobre 1986, n. 928.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2):...

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso ...., nell'anno scolastico ....,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Lecce;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: .... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichirazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

87A3154

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

Ruolo tecnico:
un posto di assistente sociale collaboratore.

Ruolo sanitario:
un posto di assistente medico di medicina del lavoro, a tempo pieno - area funzionale di prevenzione sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

87A3467

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

Ruolo sanitario:
un posto di veterinario collaboratore - area della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Ruolo amministrativo:
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Parabiago (Milano).

87A3462

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitaria visitatrice, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore assistente sanitaria visitatrice, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

87A3468

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/A

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo dell'unità operativa amministrazione del personale presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 10/A piazza S. Maria Nuova, 1 50122, Firenze.

87A3463

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo sanitario:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
- un posto di tecnico di radiologia medica;
- due posti di operatore professionale di prima categoria coadiutore capo sala.

Ruolo tecnico:

- un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Fucecchio (Firenze).

87A3465

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente tecnico (programmatore di centro elettronico) presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistennte tecnico (programmatore di centro elettronico), presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

87A3458

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore guardaroba lavanderia, presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore guardaroba lavanderia, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vignola (Modena).

87A3433

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di reumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di geriatria area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di ematologia area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di neurologia area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale motulesi e neurolesi area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di neuroradiologia area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore infermiere professionale;
- un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Ferrara.

87A3461

REGIONE CAMPANIA

Revoca del concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 58.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 58, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 61 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 27 ottobre 1986 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 ottobre 1986.

87A3432

REGIONE PUGLIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/2

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e dell'art. 24 della legge regionale n. 9/86, per la copertura dei sottoelencati posti derivanti dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 9/86, dei posti già occupati da personale di ruolo:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia.

Possono partecipare al concorso gli assistenti della disciplina appartenenti al ruolo della regione, dipendenti da questa unità sanitaria locale, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa o in discipline affini, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 73 del 9 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Massafra (Taranto).

87A3464

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - fisiokinesiterapista, presso l'unità sanitaria locale BR/4.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale collaboratore - fisiokinesiterapista, presso l'unità sanitaria locale BR/4; il numero dei posti è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 26 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Brindisi.

87A3466

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di assistente ginecologo,

presso il consultorio familiare di Gioiosa Marea.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 13 del 28 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Patti (Messina).

87A3434

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di perito elettronico presso il servizio di oncologia radioterapica;

tre posti di tecnico di laboratorio presso il servizio di anatomia patologica;

sette posti di tecnico di radiologia presso il servizio di oncologia radioterapica;

nove posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

87A3459

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore tecnico (perforatore).

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (perforatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 23 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A3460

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzeta Ufficiale*, parte seconda, n. 92 del 21 aprile 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi, per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente l'«Entrata in vigore dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1987).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 23 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella quinta riga dove è scritto «febbraio» **leggasi** «luglio».

87A3472

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11 della Regione Lombardia. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1987)

Si precisa che, a rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, pag. 59, nell'estratto di bando per pubblici concorsi per titoli ed esami, a quattro posti di coadiutore amministrativo e a undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, per il servizio psichiatrico, l'amministrazione che ha indetto i concorsi è l'U.S.L. n. *75/1* di Milano e non l'U.S.L. n. *75/11* di Milano.

87A3508

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**100.000**
	- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**200.000**
	- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**22.000**
	- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**82.000**
	- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**22.000**
	- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	**L.**	**313.000**
	- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221